

COMUNE DI VALDUGGIA
(PROVINCIA DI VERCELLI)
C.F e P. IVA 00328710025



UFFICIO SEGRETERIA
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Dott. Regis Milano Michele

DETERMINAZIONE N. 16 del 16/06/2026

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS. N. 36/2023 (S.S. MODIFICHE EX D.LGS. N. 209 DEL 31.12.2024) ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DOCUMENTALE A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI, A VALERE DAL 01.07.2026 FINO AL 30.06.2031, IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO "CAST DI ARIENTA STEFANO", CORRENTE IN BORGOSESIA. CIG: BC03B8FB55

L'anno duemilaventisei del mese di giugno del giorno sedici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 02 del 11/01/2023 di nomina del Responsabile di Servizio;

PREMESSO CHE:

- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 17/11/2025 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2026/2028 e relativi allegati;
- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 18.12.2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2026/2028 del Comune di Valduggia;
- L'art. 107 D. Lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti Locali) disciplina le competenze dei Responsabili del Servizio ed in particolare il comma 2 secondo il quale *“spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108”*;
- L'art. 6 bis l. n. 241/1990 in merito al conflitto d'interessi del responsabile del procedimento e dei titolari degli uffici competenti dispone che *“il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”*;

- Il Responsabile del Procedimento ed il Responsabile Unico del Progetto ex art. 15 D. Lgs. n. 36/2023 è il Responsabile del Servizio Affari Generali/Demografici Dott. Regis Milano Michele, che dichiara, in forza degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente procedimento;

CONSIDERATO CHE è in fase di scadenza il contratto in essere con la ditta Casta di Arienta Stefano per il servizio di gestione documentale dei documenti e la manutenzione delle fotocopiatrici presenti negli Ufficio Comunali;

DATO ATTO CHE:

- *Ex art. 17 D. Lgs. 36/2023 “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;*
- *Altresì, ex art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 la determinazione del responsabile del procedimento deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;*
- *Ex art. 48 D. Lgs. n. 36/2023 “L’affidamento e l’esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II. Quando per uno dei contratti di cui al comma 1 la stazione appaltante accerta l’esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie di cui alle Parti seguenti del presente Libro”;*
- *Ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 “L’affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”;*
- *Ex art. 1, comma 450 della legge n. 96/2006, come modificato dall’art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019) i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 euro, sino al sotto soglia;*
- *Ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. n. 36/2023 “Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione. In applicazione del principio di rotazione è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi. [...] In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere*

reinviato o essere individuato quale affidatario diretto. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro”;

- *Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari “Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni”;*
- *Il D.L. 7/05/2012 n. 52 convertito in L. 6 luglio 2012, n. 94 (“Spending review 1”) ed il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135 (“Spending review 2”) dispongono che la Pubblica Amministrazione è tenuta ad aderire alle convenzioni od accordi quadro messi a disposizione della Consip S.p.a. in relazione ad alcune categorie merceologiche, tra le quali è incluso il servizio di telefonia mobile;*
- *Consip è una società per azioni, partecipata al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, operante al servizio esclusivo della Pubblica Amministrazione che interviene nel programma di razionalizzazione degli acquisti della PA, offrendo alle amministrazioni strumenti di e-Procurement per la gestione dei propri acquisti quali Convenzioni, Accordi quadro, Mercato elettronico, Sistema dinamico di acquisizione, Gare su delega e in ASP (Application Service Provider);*
- *Ai sensi dell'art. 25 D. Lgs. n. 36/2023 “Le piattaforme di approvvigionamento digitale sono costituite dall'insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più attività di cui all'articolo 21, comma 1, e per assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici. A tal fine, le piattaforme di approvvigionamento digitale interagiscono con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23 nonché con i servizi della piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26. Le piattaforme di approvvigionamento digitale non possono alterare la parità di accesso degli operatori, né impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza, né modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti*

assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento”;

PRECISATO CHE:

- L’art. 17 D. Lgs. n. 209/2024 ha integrato il testo dell’art. 49 D. Lgs. n. 36/2023, che consente di derogare al principio di rotazione in casi motivati ed ha imposto la verifica della qualità della prestazione resa dal contraente uscente il quale, al verificarsi di tutte le condizioni richieste dall’articolo richiamato, potrà essere reinvitato o individuato quale affidatario diretto;
- Ai sensi dell’art. 128 comma 3 D. Lgs. n. 36/2023 la rotazione rimane non obbligatoria per gli affidamenti di importo inferiore ad Euro 5.000,00 e per i servizi alla persona;
- L’art. 19 D. Lgs. n. 209/2024 ha specificato che le garanzie, provvisoria e definitiva, degli affidamenti sottosoglia, laddove richieste, sono fissate rispettivamente al 1% e al 5%, quindi non si applicano né gli aumenti né le riduzioni previste ai sensi degli artt. 106 e 117 D. Lgs. n. 36/2023;
- Ai sensi dell’art. 60 D. Lgs. n. 36/2023 nei documenti di gara è obbligatorio inserire specifiche clausole di revisione dei prezzi riferite a prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto; ai sensi dell’art. 23 D. Lgs. n. 209/2024 tali clausole di revisione si attivano al verificarsi di condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo di fornitura o del servizio in aumento o diminuzione al 5% dell’importo complessivo e operano nella misura del 80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alla prestazione da eseguire; tali clausole andranno applicate direttamente anche senza previa istanza di parte;

CONSIDERATO CHE:

- È stata avviata la **trattativa diretta n. 6356409**, ai sensi dell’art. 25 D. Lgs. n. 36/2023, mediante ordine diretto attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per il servizio di gestione documentale per gli Uffici Comunali per il periodo 01/07/2027-30/06/2031, nei confronti dell’operatore economico **“CAST di Arienta Stefano”**;
- A fronte di tale richiesta l’ordine l’operatore economico **“CAST di Arienta Stefano”** ha offerto per il suddetto servizio nel periodo Luglio 2026/Giugno 2031, l’importo di Euro 8.700,00 oltre IVA al 22%, per complessivi Euro 10.614,00;
- È stata appurata la congruità del prezzo praticato dalla suddetta Società, in quanto la medesima è in grado di fornire un prodotto rispondente alle esigenze dell’amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato;
- Ai sensi dell’art. 52 D. Lgs. n. 36/2023 *“Nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti”*;

- È necessario provvedere alla stipulazione del contratto mediante lo scambio di lettera commerciale come stabilito dalla normativa ai sensi dell'art. 18 D. Lgs. n. 36/2023 secondo cui *“Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto”*;

RITENUTO CHE per le ragioni espresse, di affidare il servizio in oggetto all'Operatore Economico “CAST di Arienta Stefano”;

VERIFICATO CHE:

- La L. n. 136/2010 dispone che l'operatore economico affidatario assuma l'obbligo di osservare puntualmente tutte le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e che, a tal fine, il Codice Identificativo Gara (CIG) assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è il seguente: **CIG n.BC03B8FB55**;
- Che la spesa relativa al contratto è finanziata con le seguenti risorse: intervento U.1.03.02.07.008 (ex 140/8/1) Missione 01 Programma 02 del Bilancio di Previsione 2026, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D. Lgs. n. 126/2014;
- È stata verificata la regolarità contributiva dell'operatore economico in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in mediante acquisizione del DURC regolare;
- Il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione risulta compatibile con quanto previsto dall'art. 9, co. 1, lett. a punto 2) D.L. n. 78/2009;

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:

- Con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: gestione documentale a servizio degli Uffici Comunali per il periodo 01/07/2027-30/06/2031, tramite noleggio di stampanti e fotocopiatrici;
- La scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) D. Lgs. n. 36/2023 dalla normativa di settore in ragione dell'elemento del prezzo;
- Il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 18 d.lgs. n. 36/2023 mediante lettera commerciale;

VISTI:

- Il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12);

- Il Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”;
- Il D. Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;
- Il D. Lgs. n. 33/2013 e l’art. 28, co. 3 del D. Lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;
- La Legge n. 136/2010;
- Il D. Lgs. n. 118/2011;
- Il Regolamento Comunale di Contabilità;
- Lo Statuto del Comune di Valduggia;

ACCERTATA infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 *bis*, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili.

DETERMINA

- 1) Di affidare, per le ragioni in premessa, mediante affidamento diretto *ex art.* 50 comma 1 lettera b) D. Lgs. n. 36/2023 all’operatore economico “CAST DI ARIENTA STEFANO”, il servizio di gestione documentale a servizio degli Uffici Comunali, mediante noleggio di fotocopiatori e stampanti, nel periodo 01/07/2026-30/06/2031, tramite trattativa conclusa sul Mercato Elettronico Della Pubblica Amministrazione di cui in premessa;
- 2) di imputare la spesa di € 1.061,40 iva inclusa per l’anno 2026 , comprensiva di piccola quota per eventuali eccedenze di fotocopie, al piano dei conti finanziario integrato U.1.03.02.07.008 Missione 01 Programma 02, ai sensi D.Lgs.118/2011 del Bilancio di Previsione 2026 che presenta la necessaria disponibilità;
- 3) di imputare la spesa di € 2.122,80 iva inclusa a valere sul Bilancio pluriennale per gli anni 2027-2028-2029-2030 e la spesa di € 1061,40 iva inclusa sul bilancio 2031, assicurando la copertura finanziaria sino al termine contrattuale (30/06/2031);
- 4) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, dando atto che la presente determinazione diventa esecutiva a fronte di detta apposizione *ex art.* 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- 5) Di dare atto che si provvederà alla liquidazione della spesa con successivo atto a fronte del ricevimento di regolare fattura;
- 6) Di comunicare l'unità organizzativa competente e il nominativo del Responsabile del Procedimento e del Responsabile Unico del Progetto *ex art.* 15 D. Lgs. n. 36/2023 ai soggetti di cui all'art. 7, L. 7 agosto 1990, n. 241 e, a richiesta, a chiunque vi abbia

interesse;

- 6) 7) Di provvedere alla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio per la durata di quindici giorni, rilasciandone eventuale copia su richiesta.

Valduggia, lì 16/06/2026

Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Regis Milano Michele

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Valduggia, lì 24/06/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.F.to: Regis Milano Michele

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

lì, _____

Il Segretario Comunale Dott. Regis Milano
Michele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, dal giorno 26/06/2026 al giorno 11/07/2026 e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale

Valduggia, lì 26/06/2026

Il Segretario Comunale
F.to: Dott. Regis Milano Michele